



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

Prot. 2017/002

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

AREA SUD

ha pronunciato il seguente provvedimento relativo al procedimento recante il n. prot.1/2017 promosso di ufficio a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla Gara n.ID FISI 796 denominata "Trofeo Intenso Aroma di Caffè" organizzata dallo Sci Club 3 Punto 3- Sci Club Napoli - svoltasi in località Aremogna-Pizzalto (AQ) in data 15 gennaio 2017

PREMESSO IN FATTO

Con referto del 15.01.2017, pervenuto a questo organo giudicante in data 01.02.2017, il delegato FISI per la gara in epigrafe rilevava che al termine della gara, dopo aver raccolto dai giudici di porta i cartellini degli squalificati, giunto presso il casotto dei cronometristi e della giuria vi trovava al suo interno oltre al cronometrista la Sig.ra Novario Francesca, Giudice di Gara in forza al CAM, consigliere regionale del CAM nonché Vice Presidente dello Sci Club Napoli. Quest'ultima chiedeva di controllare la squalifica del concorrente con il pettorale n.39, poi rivelatosi suo figlio. Risultando sul relativo cartellino un segno di cancellatura del concorrente n.39, il Delegato convocava il controllore di porta Sig. Giallonardi il quale confermava la squalifica del concorrente n.39 precisando di aver consegnato il cartellino privo di alcun segno di cancellatura sul predetto concorrente, segno tra l'altro differente ad altre cancellature.

Acquisita copia del suddetto cartellino e richiesti ulteriori chiarimenti a mezzo pec al Delegato FISU, quest'ultimo dichiarava di aver poggiate i cartellini dei controlli-porta sul tavolo di lavoro trovandosi in tal modo nella disponibilità dei presenti nel casotto e cioè del cronometrista e della Sig.ra Novario che confermava essere le uniche persone presenti al suo interno.

Pertanto con nota del 23.02.2017 il GST Area Sud provvedeva a contestare all'interessato il tentativo di alterazione del risultato della gara con l'aggravante per le cariche ricoperte di Giudice di Gara e Dirigente comunicando il giorno della decisione del procedimento ai sensi degli artt.21 e segg. del Regolamento di Giustizia.

In data 2.03.2017, nei termini di regolamento, pervenivano presso la segreteria di Questo Ufficio a mezzo posta elettronica note difensive da parte di Novario Francesca con le quali nel contestare l'addebito, deduceva: 1) di non aver mai posto cancellature sui cartellini dei controlli-porta tra l'altro rimasti sempre nelle mani del Delegato FISU; 2) di aver avuto accesso al casotto ed aver chiesto il controllo della squalifica del concorrente n.39 in qualità di rappresentante dello Sci Club Napoli organizzatore della gara; chiedeva pertanto l'archiviazione del procedimento ed in subordine l'esame del tabellino di controllo e la escussione di testi all'uopo indicati.

OSSERVA

Il referto del Delegato FISU e ed i successivi chiarimenti acquisiti giustificano la contestazione dell'addebito di tentata alterazione del risultato sulla base di indizi (unica presenza nel casotto ad esclusione del cronometrista, possibilità di entrare in possesso dei tabellini di controllo-porta, rapporti di stretta parentela con il concorrente squalificato) che fanno presumere che l'interessato abbia potuto

effettivamente alterare il risultato della gara cancellando dal tabellino del controllo-porta la squalifica del concorrente con il pettorale n.39. Ciò detto, in ottemperanza al criterio di prudente apprezzamento del Giudice nella valutazione delle prove, si ritiene che tali indizi non abbiano quei caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dalle norme di diritto processuale al fine di ritenere sufficientemente fondato tale convincimento.

Infatti, sebbene le attestazioni contenute nel referto rese dal Delegato FISI nell'esercizio del suo potere di documentazione assumono una efficacia probatoria privilegiata, in mancanza di un preciso e chiaro riferimento da parte dello stesso e delle dichiarazioni rese dall'interessato che escludono qualsiasi elemento di natura confessoria su quanto ad esso addebitato, non si può pervenire con certezza alla determinazione delle violazioni contestate.

Di contro, dall'esposizione dei fatti così come rappresentati nel referto e parzialmente confermati dall'interessato nelle note difensive, si ravvisa violazione del generale principio di lealtà, correttezza e collaborazione sancito dal Codice di Comportamento Sportivo del CONI nonché delle norme del Regolamento Tecnico Federale sul regolare svolgimento delle gare e la proposizione dei reclami.

Risulta infatti che l'interessato abbia avuto accesso nell'area destinata ai soli membri di Giuria, e comunque privo di qualsiasi accreditamento per giustificare ivi la sua presenza, nonché contestato la squalifica del concorrente in maniera irrituale e non conforme ai regolamenti.

Tali comportamenti non possono che ritenersi rilevanti per l'Ordinamento Sportivo.

P.Q.M.

Visti gli artt.3, 17, 25, 45, 55 e 56 RG, preso atto della la qualifica dell'interessato di dirigente e Giudice di Gara, dispone l'archiviazione del caso in merito alla contestazione di cui all'art.3 del C.C.S. Coni e nel contempo **censura** il tesserato Novario Francesca, nelle predette qualità, per violazione degli artt.1 e 2 del C.C.S. Coni e degli artt. 604 e 640 RTF.

Si avvisa l'interessato che avverso il presente provvedimento può proporre reclamo alla Corte sportiva di appello entro sette giorni dalla comunicazione della decisione ovvero dal deposito presso la segreteria degli Organi di Giustizia. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione.

Milano, deciso l' 8 marzo 2017

*Il Giudice Sportivo Territoriale-Area Sud
Federazione Italiana Sport Invernali
(Avv. Bruno Piscitelli)*

